CITTÀ DI
MOLFETTA

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
- che Con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
- numerosi D.P.C.M. (fino al DPCM 24 ottobre 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

Preso atto che

- il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale, ha emanato in data 18 ottobre 2020 un nuovo DPCM;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

- che con un ulteriore DPCM del 24 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio di Ministri ha emanato disposizioni più stringenti;
- delle disposizioni di cui all' art. 1 della Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

Ritenuto necessario

- rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite, in conformità alle sopra citate disposizioni nazionali e regionali;

Preso atto che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività;

Visto:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 del 26.06.2020 recante *"l'adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021".*

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- La Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e di in particolare l'art.7;
- La Legge 23 dicembre 1978,n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- Il Decreto legislativo 31 marzo998, n.112"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.59",ed in particolare l'art. 117;
- L'articolo 50,comma5, del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- Il verbale del Coc del 29 ottobre 2020

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

ORDINA

A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in conformità ai **DPCM del 24 ottobre 2020.**

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
 a. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 b. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
 c. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate **anche** mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità **dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si applicano le seguenti misure:

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle line guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

c) è consentito l'accesso di bambini e adolescenti a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia con l'obbligo di adottare apposite protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

5. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicate dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

6. E' fatto d'obbligo per i distributori automatici H24 la chiusura alle ore 18.00 visto che soprattutto nelle fasce orarie serali (per fascia serale è da intendersi a dalle ore 18,00 alle ore 24,00) e nelle ore notturne (per fascia notturna è da intendersi dalle ore 00,00 alle ore 06,00) la vendita dei prodotti all'interno di appositi locali h24 è attrattiva di un'utenza che è solita aggregarsi e consumare sul posto gli alimenti e bevande violando le disposizioni e le misure previste dalla normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19". Pertanto *in sede di* Centro Operativo Comunale (C.O.C.) unitamente alla Polizia urbana nella riunione del giorno 29 ottobre 2020 si è segnalata la *"necessità di adottare un provvedimento uniformato alle recenti disposizioni"; e quindi ha* ritenuto opportuno che gli H24 siano sottoposti alle medesime limitazioni previste dal D.P.C.M. del 18/10/2020 e quindi la chiusura dalle ore 18 alle ore 6.00. (Nella presente disposizioni rientrano anche gli H24 situati nelle stazioni di servizio e altri esercizi commerciali).

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

ATTIVITÀ SPORTIVE, PALESTRE, ASSOCIAZIONI E CIRCOLI

1. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

2. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

3. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, nei centri di danza, sono altresì sospesi i corsi di danza classica, moderna e similari, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Rimangono chiusi i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; fermo restando quanto sopra è consentita l'attività motoria in genere svolta all'aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; per le attività innanzi dette è possibile richiedere al Comune l'utilizzo di spazi pubblici aperti al fine della pratica nel rispetto delle normative in vigore per il Covid-19.

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

4.

Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

5. Fatto salvo quanto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso. Sono altresì sospese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto.
 Fermo restando che nei centri sportivi e circoli all'aperto resta possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o attività motoria in generale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento) nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

6. Sono da ritenersi sospese le attività in tutti i centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, associazioni, circoli ricreativi e/o di aggregazione, compresi quelli posti all'interno di immobili pubblici concessi a vario titolo che quindi dovevano rimanere chiusi.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. A tal fine si ribadisce il divieto di porre in essere assembramenti quali le consuetudini legate alla festa di Hallowen per l'intera giornata del 31 ottobre 2020 sino alla mattina del 1 novembre 2020, in particolare è fatto divieto degli assembramenti in gruppi e di organizzare iniziative, anche spontanee, che si possono svolgere nelle strade e piazze pubbliche;
2. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino;
3. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; rimangono consentite le attività didattiche e laboratoriali secondo le linee nazionali anti Covid-19.
4. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

5. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
6. Sono sospesi i viaggi parrocchiali, d'istruzione, le iniziative di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
2. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (rientrano nelle suddette disposizioni anche le medesime attività situate nei centri commerciali per cui è fatto obbligo l'apertura dalle ore 5 alle ore 18 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

3. Tutti gli esercizi pubblici e privati che fanno uso di sportelli automatici sono tenuti alla periodica disinfezione delle tastiere dei distributori;
4. Sono ammesse le attività di commercio su aree pubbliche e nei mercati con l'osservanza da parte degli operatori delle seguenti misure: Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; obbligo dell'uso delle mascherine e guanti (può essere sostituito da un' igienizzazione), messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco ,evitare che la merce sia toccata dalla clientela, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
5. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, l'ingresso e il transito nel territorio comunale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

a. esigenze lavorative;
b. assoluta urgenza;
c. esigenze di salute;
d. esigenze di studio;
e. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f. ingresso da parte dei cittadini di stati membri dell'Unione Europea, di stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

g. ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h. ingresso nel territorio comunale da parte dei cittadini di Stati terzi soggiornati di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relative allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornati di lungo periodo, nonchè ai cittadini di Stati Terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normative nazionale;

i. ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

j. ingresso nel territorio comunale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio comunale alle persone che hanno soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

a) Persone di cui al punto precedente, lettere f) g) h) i) con residenza in Italia da data anteriore a quella indicate nell'elenco F dell'allegato 20 del DCPM del 13 ottobre 2020;
b) Equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
c) Funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

AVVISA

L'inosservanza delle sopra indicate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 35/2020.

Le presenti disposizioni rimangono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all'andamento dell'epidemia.

AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art.21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342

· Pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Molfetta;

• Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale di Molfetta e Responsabile della protezione Civile Comunale;

• Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero invia alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

· Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Molfetta;

· Che la presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in materia di contenimento del contagio del virus Covid-19 sul territorio comunale;

DISPONE

La pubblicazione sull' albo pretorio.

L'invio via a mezzo pec:

- Alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
- Al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri.
- AI Comando Guardia di Finanza.
- AI Comando Polizia Locale.
- Al Distretto Socio Sanitario 1 ASL Molfetta
- A tutte le Associazioni di Volontariato del C.O.C.

Molfetta, 29 ottobre 2020

Il Sindaco

Tommaso Minervini

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-10-29 - 0074342